




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 3223

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in
sicurezza di attività sociali ed economiche

(Conversione in legge del DL n. 105/2021)

N. 350 – 3 agosto 2021



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3223

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in
sicurezza di attività sociali ed economiche

(Conversione in legge del DL n. 105/2021)

N. 350 – 3 agosto 2021

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	3
EFFETTI FINANZIARI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA	4
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	4
ARTICOLO 1	4
DICHIARAZIONE STATO DI EMERGENZA NAZIONALE	4
ARTICOLO 2	5
MODIFICHE AI DL N. 19/2020 E N. 33/2020	5
ARTICOLO 3	6
IMPIEGO CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19	6
ARTICOLO 4	7
MODIFICHE AL D.L. N. 52/2021	7
ARTICOLO 5	9
MISURE URGENTI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI TEST ANTIGENICI RAPIDI	9
ARTICOLO 6, ALLEGATO A	14
PROROGA DI TERMINI CORRELATI CON L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	14
• DISPOSIZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEL CONTESTO EMERGENZIALE	14
• SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI	14
• PROFILASSI FORZE DI POLIZIA, FORZE ARMATE E VIGILI DEL FUOCO	15
• MISURE URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA CONTABILE	15
• DISPENSA TEMPORANEA DAL SERVIZIO E NON COMPUTABILITÀ DI ALCUNI PERIODI DI ASSENZA DAL SERVIZIO	16
• MISURE URGENTI PER LA CONTINUITÀ DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA DELLE UNIVERSITÀ E DELLE ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA	17
• COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL CONTRASTO DEL COVID	18
• MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DEI GRUPPI DI LAVORO PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA	18
• MISURE URGENTI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI E DEI TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI E CURRICULARI	18
• PROROGA DEI TERMINI IN MATERIA SANITARIA (NN. 12-14)	19
• IMPIEGO DEL COMANDO DEI CARABINIERI PER LA TUTELA DEL LAVORO DA PARTE DEL MINISTRO DEL LAVORO	23
• EDILIZIA SCOLASTICA	24
• MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI	27
ARTICOLO 7	28

MISURE URGENTI IN MATERIA DI PROCESSO CIVILE E PENALE.....	28
ARTICOLO 9.....	29
PROROGA DELLE MISURE EMERGENZIALI IN MATERIA DI DISABILITÀ	29
ARTICOLO 10.....	31
MISURE URGENTI IN MATERIA DI IMPIEGO DELLE GUARDIE GIURATE IN SERVIZI ANTIPIRATERIA.....	31
ARTICOLO 11.....	32
FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE CHIUSE	32
ARTICOLO 12.....	33
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	33

Informazioni sul provvedimento

A.C.	3223
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato	no
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatore per la Commissione di merito:	Rizzo Nervo
Gruppi:	PD
Commissione competente:	XII (Affari sociali)

PREMESSA

Il disegno di legge dispone la conversione in legge del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività economiche e sociali.

È oggetto della presente nota il testo iniziale del provvedimento.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

EFFETTI FINANZIARI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA

Gli effetti indicati dalla relazione tecnica e dal prospetto riepilogativo possono essere esposti come segue:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno e indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Minori entrate								
Maggiori spese	62,95		45,00		62,95		45,00	
Totale oneri	62,95		45,00		62,95		45,00	
Maggiori entrate					8,22			
Minori spese	62,95		45,00		62,95		45,00	
Totale coperture	62,95		45,00		71,17		45,00	
Variazione netta entrate	0,0	0,0	0,0	0,0	8,22	0,0	0,0	0,0
Variazione netta spese	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Dichiarazione stato di emergenza nazionale

La **norma** proroga fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza¹ dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (comma 1).

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della disposizione e riferisce che la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni tenuto conto che già altre proroghe di stati di emergenza sono state considerate prive di effetti sulla finanza pubblica. Inoltre, gli effetti sulla finanza pubblica derivanti da talune delle misure disposte in ragione dell'emergenza epidemiologica in corso saranno comunque esaminati allorché si tratterà delle pertinenti disposizioni.

¹ Già prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021.

ARTICOLO 2

Modifiche ai DL n. 19/2020 e n. 33/2020

La norma aggiorna i termini² che consentono di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza ai sensi dei DL n. 19/2020 e n. 33/2020 alla luce del nuovo termine di durata dello stato di emergenza, ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 ai sensi dell'articolo 1 (comma 1).

Vengono, altresì, novellate specifiche disposizioni recate dall'art. 1, del DL n. 33/2020 prevedendo, in particolare:

- che³ ai fini della modifica dei criteri per l'accertamento dell'andamento della situazione epidemiologica, sia prevista la previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni (comma 2, lett. a));
- l'abrogazione del comma 16-*quinquies* della summenzionata disposizione che prevede che le misure stabilite per la "zona arancione" si applichino anche alla "zona gialla" qualora in tale zona si attesti un livello di rischio alto (comma 2, lett. b));
- la modifica del comma 16-*septies* del predetto articolo 1, ridefinendo i criteri di classificazione regionale in diverse zone ("zona bianca", "zona gialla", "zona arancione" e "zona rossa") in base a nuovi parametri di rischio (comma 2, lett. c)).

Si evidenzia che alle norme oggetto di modifica non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma

La relazione tecnica riferisce che trattasi di disposizioni che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni, considerato il carattere ordinamentale delle disposizioni. Inoltre, si rammenta che anche ad altre analoghe proroghe relative all'emergenza sanitaria da Covid-19 (per es. art. 1, comma 2, DL n. 83/2020; art. 1, comma 2, DL n. 125/2020; art. 1, comma 2, DL n. 2/2021; art. 10, comma 2, D.L. 22 aprile 2021, n. 52) non sono stati ascritti effetti sulla finanza pubblica.

² Di cui all'art. 1, comma 1, del DL n. 19/2020 e all'art. 3, comma 1, del DL n. 33/2020.

³ Modificando il comma 16 del suddetto articolo.

ARTICOLO 3

Impiego certificazioni verdi COVID-19

Le norme introducono l'articolo 9-*bis* al DL 52/2021, prevedendo che in zona bianca l'accesso a specifici servizi e attività sia consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 [comma 1, *cpv.* articolo 9-*bis*, comma 1].

Si tratta dei seguenti servizi o attività:

- a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso;
- b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi,
- c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- e) sagre e fiere, convegni e congressi;
- f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- i) concorsi pubblici.

Tali disposizioni si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone; non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Con DPCM sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività interessate sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle suddette prescrizioni [comma 1, *cpv.* articolo 9-*bis*, commi 2-4].

Viene contestualmente prevista una modifica di coordinamento all'articolo 9 del DL 52/2021, istitutivo delle certificazioni verdi COVID-19, al fine di definirne le finalità d'impiego in coerenza con quanto disposto dal nuovo articolo 9-*bis* (comma 2).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato il carattere neutrale sotto il profilo finanziario.

In merito ai profili di quantificazione, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria delle disposizioni in esame, appare utile acquisire conferma che le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni verdi COVID 19 possano essere definite nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 4

Modifiche al D.L. n. 52/2021

Le norme modificano le seguenti disposizioni del D.L. n. 52/2021:

- vengono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 1, che prevedevano, rispettivamente, il periodo in cui le misure stabilite per la zona rossa si applicano anche nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e il periodo in cui i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive in altre province e aree a determinate condizioni [comma 1, lettera a)];
- viene integrato il comma 1 dell'articolo 2-*bis*, al fine di prevedere che gli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, muniti delle certificazioni verdi COVID-19, nonché gli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità possano permanere anche nelle sale d'attesa delle strutture ospedaliere, oltre che dei dipartimenti d'emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso [comma 1, lettera b)];
- viene modificato l'articolo 5 relativo agli spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi [comma 1, lettera c)], prevedendo che:
 - anche in zona bianca, oltre che in quella gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi, anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19; nella zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso (nuovo articolo 5, comma 1);

- anche in zona bianca, oltre che in quella gialla, le misure restrittive previste al comma 1 per la partecipazione agli spettacoli aperti al pubblico sono applicate, oltre che agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal Comitato italiano paralimpico (CIP), anche agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati; in zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso; nella zona gialla si applicano le vigenti percentuali di capienza massima (nuovo articolo 5, comma 2). Inoltre, anche nella zona bianca si applica la previsione relativa alla possibilità che, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all'aperto, possa essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori (nuovo articolo 5, comma 3); infine, si abrogano i commi 2-*bis* e 4, che prevedevano, rispettivamente, le modalità di svolgimento, nella zona gialla, di eventi e competizioni sportive diversi da quelli di cui al comma 2 e la possibilità che linee guida indichino la necessità di certificazioni verdi in relazione a determinati eventi;
- si estende anche nella zona bianca quanto previsto all'articolo 5-*bis*, relativo alle modalità di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura che garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da rispettare la distanza per i visitatori [comma 1, lettera *d*]);
- si modifica l'articolo 9, stabilendo che la certificazione verde COVID-19 sia rilasciata anche contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-COV 2 e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione (nuovo comma 3), vengono richiamati direttamente i regolamenti dell'Unione europea nel frattempo entrati in vigore per disciplinare il “certificato COVID digitale dell'UE” (regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021) (nuovo comma 9) [comma 1, lettera *e*]);
- sull'articolo 13 relativo alle sanzioni, si inserisce il riferimento all'articolo 9-*bis*, sull'impiego delle certificazioni verdi COVID-19)⁴, fra le disposizioni la cui violazione comporta sanzioni, prevedendo che dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 del citato articolo 9-*bis*, commesse in giornate diverse, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni [comma 1, lettera *f*]).

⁴ introdotto dall'articolo 3 del decreto in esame.

Si evidenzia che tutte le disposizioni su cui si interviene sono state considerate, dalle rispettive relazioni tecniche, prive di effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che trattasi di disposizioni che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato che, novellando disposizioni di carattere ordinamentale, mantengono un carattere neutrale sotto il profilo finanziario.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare per quanto concerne le previsioni contenute alle lettere a), d) ed f), che intervengono su norme di carattere ordinamentale cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, né sulle previsioni contenute alle lettere b) ed e), cui, oltre alle predette considerazioni, risulta anche applicabile una specifica clausola di invarianza.

Riguardo a quanto previsto alla lettera c), si prende atto del carattere ordinamentale delle disposizioni, volte a porre obblighi e divieti che hanno prevalentemente come destinatari soggetti privati o comunque esterni al perimetro della pubblica amministrazione: in quanto tali le disposizioni non appaiono suscettibili di comportare effetti di carattere diretto per la finanza pubblica, come evidenziato anche dalla relazione tecnica, e non si formulano quindi osservazioni.

Anche nell'ipotesi di attività di spettacolo o eventi sportivi organizzati da pubbliche amministrazioni, non si formulano osservazioni tenuto conto che lo svolgimento dei medesimi – assoggettato ad appositi protocolli o linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del D.L n. 33/2020 – ha natura facoltativa, non obbligatoria, e pertanto le amministrazioni interessate potranno conformarsi ai protocolli di volta in volta applicabili nel quadro delle rispettive disponibilità di bilancio.

ARTICOLO 5

Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi

Le norme prevedono che il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 definisca un protocollo d'intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie, al fine di

assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti (comma 1).

Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei suddetti test antigenici, è autorizzata a favore del Commissario straordinario la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del DL 73/2021, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate.

L'articolo 34, comma 1, del DL 73/2021 prevede che, per l'anno 2021, sia autorizzata la spesa di 1.650 milioni di euro per gli interventi di competenza del Commissario straordinario, da trasferire sull'apposita contabilità speciale ad esso intestata.

Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al successivo comma 3 (comma 2).

Le norme quindi modificano l'articolo 1, comma 394, della L. 208/2021, relativo al credito di imposta concesso alle fondazioni per finanziamenti concessi nell'ambito della lotta contro la povertà (comma 3).

L'articolo 1, comma 394, prevede che alle Fondazioni sia riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento dei versamenti effettuati al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, di cui all'articolo 1, comma 392, della L. 208/2015, alimentato mediante riassegnazione dei versamenti effettuati ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato dalle Fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo n. 153/1999, nell'ambito della propria attività istituzionale. Il contributo è pari al 75 per cento dei versamenti effettuati al Fondo negli anni 2016, 2017 e 2018 e pari al 65 per cento negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022. Il contributo è assegnato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e a 55 milioni di euro per l'anno 2022, secondo l'ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i progetti individuati secondo il protocollo d'intesa di cui al comma 393.

Le modifiche:

- riducono di 45 milioni (da 100 a 55 milioni di euro) il contributo relativo all'esercizio 2021;
- estendono l'intervento in esame anche al 2023, prevedendo per detta annualità un contributo di 45 milioni di euro.

Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili (comma 4).

b) quanto a 25 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	SFN				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti												
Contenimento costi testi antigenici - Somme da trasferire al Commissario per risorse a regioni e province autonome (comma 2)	45,00				45,00				45,00			
Modifica articolo 1, comma 394 della L. 208/2015- Credito di imposta per le Fondazioni bancarie (comma 3)			45,00				45,00				45,00	
Minori spese correnti												
Modifica articolo 1, comma 394 della L. 208/2015- Credito di imposta per le Fondazioni bancarie (comma 3)	45,00				45,00				45,00			
Riduzione Fondo esigenze indifferibili [comma 4, lettera a)]			20,00				20,00				20,00	
Riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica [comma 4, lettera b)]			25,00				25,00				25,00	

La **relazione tecnica** nulla aggiunge al contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, atteso che le risorse destinate al Commissario e successivamente indirizzate alle regioni e alle province autonome sono finalizzate a “contribuire” al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi e i relativi oneri sono configurati come limite massimo di spesa, andrebbe acquisito l’avviso del Governo circa i meccanismi (non descritti nella norma) di salvaguardia volti a garantire l’osservanza del limite medesimo. Inoltre, tenuto conto della finalità della norma, andrebbe acquisito l’avviso del Governo circa la congruità della somma stanziata in relazione alla platea potenzialmente interessata e al numero di test ipotizzato.

Considerando infatti l’intera popolazione il predetto stanziamento – in mancanza di eventuali concorrenti cofinanziamenti – corrisponderebbe nel corso del 2021 a meno di un euro per ciascun cittadino.

Relativamente alle modifiche apportate all’articolo 1, comma 394, della L. 208/2015, volte a ridurre lo stanziamento per il 2021, da 100 a 55 milioni di euro, destinato alle fondazioni bancarie nell’ambito della lotta contro la povertà, pur tenendo conto che la misura, come modificata, opera comunque all’interno di un limite di spesa, andrebbe acquisita conferma che la riduzione abbia ad oggetto risorse non già gravate da impegni giuridicamente perfezionati, tenuto conto che l’intervento in esame viene disposto nella parte finale del mese di luglio.

Non si formulano osservazioni circa le restanti disposizioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che l’articolo in commento, al comma 1, prevede che il Commissario straordinario per l’emergenza COVID-19 definisca un protocollo con le farmacie e le altre strutture sanitarie per assicurare a prezzi contenuti la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione del virus. Al relativo onere, pari a 45 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse destinate ad erogare, ai sensi del comma 394 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015, il credito di imposta alle fondazioni di cui al decreto legislativo n. 153 del 1999, in proporzione a quanto da esse versato al Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile.

In proposito, si fa presente che le risorse per la concessione del citato credito di imposta sono iscritte sul capitolo 3889 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e che recentemente il decreto-legge n. 73 del 2021 ne aveva incrementato l’ammontare da 55

a 100 milioni di euro per l'anno in corso. Tutto ciò premesso, andrebbe pertanto acquisita una assicurazione da parte del Governo in merito al fatto che le risorse utilizzate a copertura siano disponibili e che il loro utilizzo non pregiudichi le finalità a cui esse sono preposte a legislazione vigente.

Inoltre, i successivi commi 3 e 4 prevedono che le risorse relative al citato credito d'imposta, già ridotte, come dianzi evidenziato, nella misura di 45 milioni di euro per l'anno 2021, vengano invece incrementate per il medesimo ammontare nell'anno 2023, provvedendosi ai relativi oneri tramite le seguenti modalità:

- quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 [comma 4, lettera *a*]);
- quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 [comma 4, lettera *b*]).

In merito alla prima modalità di copertura, si rammenta che l'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 ha istituito il Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), la cui dotazione è stata di recente più volte oggetto di rideterminazione, in riduzione o in aumento, ad opera dei numerosi provvedimenti d'urgenza adottati nel quadro del contrasto alle conseguenze negative dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Alla luce di ciò, appare necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito al fatto che, da un lato, le risorse previste a copertura risultino effettivamente sussistenti, dall'altro, che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo, anche alla luce delle ulteriori riduzioni disposte dagli articoli 9, comma 4, lettera *a*), e 12, comma 4.

Con riguardo alla seconda modalità di copertura, si ricorda che il Fondo per interventi strutturali di politica economica (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) è stato istituito dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 al fine di

agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. In proposito, appare opportuna una conferma da parte del Governo in merito alla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura e alla circostanza che l'utilizzo delle stesse non pregiudichi ulteriori finalità già previste a legislazione vigente.

ARTICOLO 6, Allegato A

Proroga di termini correlati con l'emergenza epidemiologica

Le norme prorogano al 31 dicembre 2021 i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A. Si stabilisce che le disposizioni oggetto di proroga vengano attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Si esaminano di seguito le predette norme di proroga che presentano profili di carattere finanziario.

- **Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale**

N. 1

Viene prorogata l'efficacia dell'articolo 17-*bis*, commi 1 e 6, del D.L. n. 18/2020 contenenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che, a sua volta, riproducevano il contenuto dell'articolo 14 del D.L. n. 14/2020.

La relazione tecnica afferma che la disposizione afferma che la disposizione, avente natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.

- **Semplificazioni in materia di organi collegiali**

N. 2

Viene fissato al 31 dicembre 2021, il termine finale di efficacia delle norme recate dall'articolo 73 del DL n. 18/2020 che prevede la possibilità di svolgere in videoconferenza le sedute dei consigli dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle giunte comunali, degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, delle associazioni private anche non riconosciute, delle fondazioni, nonché delle società, comprese le società cooperative e i consorzi. Fino allo

stesso termine resta sospesa l'applicazione delle disposizioni relative ai pareri delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani.

Alla norma originaria, che è corredata di una previsione di neutralità finanziaria, e alle relative disposizioni di proroga non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la disposizione, avente natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.

- **Profilassi Forze di polizia, Forze armate e Vigili del fuoco**

N. 3

Viene prorogata dal 31 luglio al 3 dicembre 2021 l'applicazione dell'art. 73-*bis* del DL n. 18/2020 che prevede che siano i competenti servizi sanitari a stabilire le misure precauzionali per la tutela della salute degli appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (nonché al personale dell'Amministrazione civile dell'interno che opera presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale) secondo procedure uniformi stabilite con apposite linee guida.

Alla norma originaria e alle relative precedenti disposizioni di proroga non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica riferisce che la disposizione prevede proroghe che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che alla norma prorogata non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

- **Misure urgenti in materia di giustizia contabile**

N. 4

Si proroga fino al 31 dicembre 2021 l'applicazione dei commi 2, 5 e 8-*bis*, dell'articolo 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i quali, rispettivamente, prevedono:

- che i vertici istituzionali degli uffici territoriali e centrali della Corte dei conti adottino le misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari, necessarie per

consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute e delle prescrizioni impartite con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici e contatti ravvicinati tra le persone;

- che tutte le controversie pensionistiche fissate per la trattazione innanzi al giudice contabile in sede monocratica passino in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, salva espressa richiesta di una delle parti di discussione orale. Sono dettate le conseguenti disposizioni procedurali prevedendo, fra l'altro, che il giudice deliberi in Camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto;
- che i decreti del presidente della Corte dei conti, con cui sono stabilite le regole tecniche ed operative per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle attività di controllo e nei giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei conti, acquistino efficacia dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le udienze, le adunanze e le camere di consiglio possono essere svolte mediante collegamento da remoto, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge.

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.

- **Dispensa temporanea dal servizio e non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio**

N. 5

Viene prorogata, dal 31 luglio al 31 dicembre 2021, l'efficacia delle norme recate dall'articolo 87, commi 6 e 7, del DL n. 18/2020 che prevedono che il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:

- possa essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio - anche ai soli fini precauzionali in relazione all'esposizione a rischio di contagio da COVID-19 - con provvedimento dei responsabili di livello dirigenziale degli Uffici e dei Reparti di appartenenza;
- in caso di assenza dal servizio per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta al COVID-19, sia collocato d'ufficio in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia.

I summenzionati periodi di assenza sono comunque, equiparati, agli effetti economici e previdenziali, al servizio prestato con esclusione della corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.

Alla norma originaria e alle relative precedenti disposizioni di proroga non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la proroga non determina nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto le disposizioni in esso contenute vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, tenuto conto di quanto riferito dalla relazione tecnica, secondo cui le disposizioni in esame sono attuate in condizioni di neutralità finanziaria, e del fatto che alle norme oggetto della proroga non erano stati ascritti effetti finanziari.

- **Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica**

N. 6

La norma proroga al 31 dicembre 2021 l'articolo 101, comma 6-ter del D.L. n. 18/2020, concernente “Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica”.

In particolare, la norma oggetto della proroga ha previsto che, nell'espletamento delle procedure valutative per il passaggio dei ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B al ruolo dei professori associati, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della L. 240/2010, le commissioni valutatrici, nell'applicazione dei regolamenti di ateneo adottati sulla base dei criteri fissati con DM 344/2011, avrebbero tenuto conto nel corso dell'emergenza, delle limitazioni all'attività di ricerca scientifica connaturate a tutte le disposizioni conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 (fino al 31 luglio 2020) e alle disposizioni delle Autorità straniere o sovranazionali conseguenti alla dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020.

La **relazione tecnica** afferma che la proroga della disposizione in esame ha mero valore ordinamentale, e dalla sua applicazione non derivano, anche in situazione di ordinarietà, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, considerando che alla disposizione oggetto di proroga non sono stati associati a suo tempo effetti di spesa, non si formulano osservazioni.

- **Commissario straordinario per il contrasto del COVID**

N. 8

Si proroga la durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Si rammenta che l'incarico del Commissario in oggetto è svolto a titolo gratuito e che gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico delle risorse di cui all'articolo 122 comma 9 del decreto legge n. 18/2020 (risorse per lo svolgimento delle attività assegnate al Commissario con Delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali).

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.

- **Modalità di svolgimento dell'attività dei gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica**

N. 9

La norma proroga al 31 dicembre 2021 l'articolo 1, comma 4-*bis*, del D.L. n. 22/2020, concernente le “Modalità di svolgimento dell'attività dei gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica”, e che consente di effettuare in videoconferenza le sedute del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione fino al perdurare dello stato di emergenza da COVID-19.

La **relazione tecnica** afferma che la proroga ha natura ordinamentale, pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, considerando che alla disposizione oggetto di proroga non sono stati associati a suo tempo effetti di spesa, non si formulano osservazioni.

- **Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari**

N. 11

E' prorogato dal 31 luglio al 31 dicembre 2021 il termine finale di efficacia dell'articolo 6, comma 4, del DL n. 22/2020 che prevede che le amministrazioni competenti

all'organizzazione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni non indicate ai commi 1 e 3 del medesimo articolo⁵ hanno facoltà di modificare i relativi requisiti di accesso all'esame al fine di consentire la partecipazione dei candidati che abbiano ritardato, in considerazione delle criticità emerse nel periodo di emergenza sanitaria, il conseguimento della laurea per causa a loro non imputabile.

Alla norma originaria e alle relative disposizioni di proroga non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica riferisce che la disposizione possiede carattere ordinamentale e dalla sua applicazione non derivano, anche in situazione di ordinarietà, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni in considerazione del tenore ordinamentale delle disposizioni e della circostanza che alla norma prorogata non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

- **Proroga dei termini in materia sanitaria (NN. 12-14)**

N. 12

Vengono prorogati dal 31 luglio al 31 dicembre 2021 i termini relativi all'articolo 38, commi 1 e 6, del DL 23/2020, che riconosce - per tutta la durata dell'emergenza pandemica da COVID-19 e nelle more della definizione contrattuale dell'accordo collettivo nazionale 2016-2018 - l'adeguamento contrattuale immediato della quota capitaria/oraria ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta ai contenuti economici previsti dallo specifico Atto di indirizzo individuato dalla medesima disposizione.

Si ricorda che il comma 7 del citato articolo 38 prevede che agli oneri si provveda nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per le medesime finalità, viene riconosciuto l'adeguamento immediato del trattamento economico spettante agli specialisti ambulatoriali ai contenuti economici previsti da un ulteriore atto di indirizzo individuato dal suddetto articolo 38 del DL 23/2020.

Alla norma originaria e alle relative precedenti disposizioni di proroga non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

⁵ I commi 1 e 3 del citato articolo 6 riguardano specificatamente: le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo, odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile; la professione di revisione legale e infine la professione forense.

La relazione tecnica afferma che la disposizione, il cui termine si intende prorogare, prevede che agli oneri derivanti dalla medesima si provveda nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

N. 13

Vengono prorogati dal 31 luglio al 31 dicembre 2021 i termini relativi all'articolo 40, commi 1, 3 e 5 del DL 23/2020, concernente la sperimentazione clinica dei farmaci, con riferimento a pazienti affetti dal virus COVID-19, nonché l'uso compassionevole dei farmaci in fase di sperimentazione destinato ai medesimi pazienti. Sono inoltre previsti specifici adempimenti a carico dell'AIFA e del Comitato etico dell'Istituto Spallanzani.

La norma prorogata è assistita da un'apposita clausola di invarianza, in base alla quale dall'applicazione dell'articolo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si dispone inoltre che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci (articolo 40, comma 7, del DL 23/2020). Alla norma originaria e alle successive proroghe (da ultimo contenute nell'articolo 11, Allegato 2, del DL 52/2021) non sono stati ascritti effetti finanziari.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni di cui si intende prorogare il termine prevedono la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale, dalla sua applicazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

N. 14

Vengono prorogati dal 31 luglio al 31 dicembre 2021 i termini relativi all'articolo 4, commi 1 e 3, del DL 34/2020, che ha disciplinato il riconoscimento alle strutture sanitarie inserite nei piani per incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva di una remunerazione per una specifica funzione assistenziale relativa ai maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza.

La definizione delle modalità di determinazione di tale remunerazione è stata rimessa ai sensi del comma 2 (non oggetto della presente proroga), a un decreto interministeriale, in modo da garantire la compatibilità con il finanziamento per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2020 e con le risorse stanziato per l'attuazione dell'articolo 3, comma 6, del DL 18/2020 (pari a 400 milioni per il 2020).

Si ricorda che la RT riferita al DL 34/2020 affermava che l'articolo 4 non avrebbe comportato nuovi o maggiori oneri, in quanto il decreto interministeriale che avrebbe stabilito le modalità per la determinazione del riconoscimento della funzione assistenziale e dell'incremento tariffario sarebbe stato predisposto nei limiti

del finanziamento sanitario previsto per l'anno 2020, come incrementato ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 18/2020.

Le precedenti proroghe relative alle norme in esame sono state considerate neutrali ai fini della finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla proroga del termine saranno coperti nei limiti delle risorse già stanziata a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, andrebbero acquisiti elementi di valutazione riguardo alla congruità delle risorse disponibili per l'anno 2021 da destinare agli interventi prorogati dalle norme in esame.

Si ricorda in proposito che, con riferimento alla proroga di cui al numero 13, la disposizione originaria prevedeva un'apposita clausola di invarianza, in base alla quale le amministrazioni pubbliche interessate avrebbero provveduto con le risorse disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci. Inoltre, per quanto attiene alla proroga di cui al numero 12, la norma originaria ha previsto adeguamenti contrattuali immediati, sia pur nell'ambito delle risorse disponibili: per entrambi gli interventi andrebbe quindi verificato se sussista ancora compatibilità tra l'impatto finanziario delle misure e le risorse disponibili per tali finalità.

Con specifico riferimento alla proroga di cui al numero 14, si rileva che la stessa prolunga l'efficacia di una norma che – in sintesi – remunera una funzione assistenziale riconosciuta alle strutture sanitarie, private e pubbliche, inserite nei piani emergenziali da COVID-19. La disposizione originaria (relativa al 2020), non oggetto di una specifica quantificazione, è finanziata a valere sul Fondo sanitario nazionale per il 2020 e su un'ulteriore autorizzazione di spesa, per 400 milioni, relativa al medesimo anno 2020 (quest'ultima, a sua volta, riferita a una pluralità di finalità). Alle successive proroghe non sono stati ascritti effetti finanziari.

Ciò premesso, poiché la proroga in esame ha l'effetto di riconoscere per cinque ulteriori mensilità (agosto-dicembre 2021) una remunerazione a valere sulle predette risorse, andrebbe fornita una specifica quantificazione dei relativi oneri nonché conferma della disponibilità delle corrispondenti risorse, senza pregiudizio di prestazioni e misure già previste o programmate a carico del FSN.

- **Proroga di termini in materia di Sorveglianza sanitaria**

N. 15

Vengono prorogati dal 31 luglio al 31 dicembre 2021 i termini relativi all'articolo 83 DL 34/2020, concernente disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.

Il citato articolo 83 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati siano tenuti ad assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio. Viene, inoltre, previsto che le amministrazioni pubbliche provvedano alle summenzionate attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Nel caso in cui non sia fatto obbligo ai datori di lavoro di nominare il medico competente in materia di sorveglianza sanitaria, è possibile per gli stessi chiedere ai servizi territoriali INAIL di provvedere con propri medici del lavoro. L'INAIL provvede a tali richieste anche avvalendosi del contingente di personale di 200 medici specialisti dei quali l'articolo 10 del DL n. 18/2020 ha disposto l'assunzione a tempo determinato fino a non oltre il 31 dicembre 2021.

Per le predette finalità l'INAIL è stato autorizzato all'assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato, della durata massima di quindici mesi, di specifiche figure professionali a valere sulle risorse di cui al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, nel limite di spesa pari a euro 20.895.000 per il 2020 e ad euro 83.579.000 per il 2021.

Si ricorda che da ultimo i termini di applicazione relativi all'articolo 83 del DL 34/2020 sono stati prorogati dall'articolo 11, Allegato 2, numero 23, del DL 52/2021. In proposito a tale proroga, la RT precisava che:

- l'INAIL avrebbe provveduto ad adempiere alle richieste dei datori di lavoro privati con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;
- i datori di lavoro del settore pubblico, parimenti, avrebbero provveduto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e dunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- in relazione all'assunzione, da parte dell'INAIL, di figure sanitarie tecnico-specialistiche e di supporto, con contratti di lavoro a tempo determinato per l'anno 2021, i relativi oneri sarebbero comunque gravati sulle risorse europee e di cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo del Programma Operativo Nazionale di Iniziativa Occupazione Giovani a titolarità dell'ANPAL, come già previsto dal medesimo articolo 83 del DL 34/2020.

La relazione tecnica afferma che la previsione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, appare utile acquisire dati ed elementi di valutazione (in merito alle richieste provenienti dal settore privato e alla disponibilità di corrispondenti risorse umane e strumentali da parte dell'INAIL) volti a confermare l'asserita invarianza di effetti per la finanza pubblica. Con riferimento alle assunzioni a tempo determinato, andrebbe acquisita conferma che l'onere previsto per il 2021 dall'articolo 83 del DL 34/2020, pari a 83.579.000, risulti congruo anche alla luce della proroga di cinque mesi in esame.

- **Impiego del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro da parte del Ministro del lavoro**

N. 16

Viene prorogato dal 31 luglio al 31 dicembre 2021 il termine (fissato dall'articolo 100 del DL 34/2020) fino al quale il Ministro del lavoro si avvale⁶ in via diretta, oltre che dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), anche del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico.

La disposizione prorogata è corredata di una clausola di neutralità finanziaria in base alla quale dall'attuazione dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Alla norma, di cui all'articolo 100 del DL 34/2020, e alle precedenti proroghe⁷ non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che si prevede la facoltà per il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in via eccezionale, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, sino alla cessazione dello stato di emergenza, al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive, di avvalersi in via diretta, oltre che dell'Ispettorato nazionale del lavoro, anche del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico.

La RT chiarisce che la disposizione attua una Convenzione firmata tra il Ministro del lavoro e l'Ispettorato del lavoro (INL), la quale già prevede in via più generale la possibilità per il Ministero di avvalersi del Comando Carabinieri del lavoro, e, dunque, la proroga richiesta

⁶ In base a quanto stabilito dalla Convenzione concernente gli obiettivi assegnati all'Ispettorato nazionale del lavoro (2019-2021) sottoscritta tra il Ministro del lavoro e il Direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in data 25 novembre 2019.

⁷ Articolo 1, comma 3, del DL 83/2020 e, successivamente, l'articolo 19, comma 1, del DL 183/2020.

non comporta oneri, poiché viene attuata sulla base del contingente in organico e con le risorse già assegnate all'INL.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che alla norma originaria, nonché alle proroghe precedenti a questa in esame non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica. La RT afferma che l'avvalimento del Comando dei Carabinieri da parte del Ministro del lavoro è disposto sulla base del contingente in organico e delle risorse già assegnate all'INL. Al riguardo andrebbe acquisita conferma che dette risorse siano congrue rispetto alle finalità delle disposizioni e che il predetto avvalimento non comporti difficoltà di carattere organizzativo per i soggetti interessati.

- **Edilizia scolastica**

N. 17

La norma proroga al 31 dicembre 2021 l'applicabilità dell'articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 34 del 2020, concernente le procedure di accelerazione degli interventi in materia di edilizia scolastica.

In particolare, le disposizioni prorogate prevedono che:

- per semplificare le procedure di pagamento a cura degli enti locali per interventi di edilizia scolastica durante l'emergenza da COVID-19, per tutta la durata dell'emergenza gli enti locali siano autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto. In tal modo, secondo la relazione illustrativa, verrà consentito l'eventuale completamento, con il medesimo procedimento semplificato già previsto e in deroga ai limiti fissati in generale per i contratti di appalto, degli interventi di edilizia scolastica comunque collegati alle mutate condizioni dovute all'emergenza epidemiologica (articolo 232, comma 4);
- per consentire l'immediata conclusione delle procedure di adozione degli atti e dei decreti di assegnazione delle risorse sempre in materia di edilizia scolastica, i concerti e i pareri delle amministrazioni centrali coinvolte nell'adozione di tali provvedimenti debbano essere acquisiti entro il più breve termine di dieci giorni dalla relativa richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell'istruzione dovrà indire, nei tre giorni successivi, apposita conferenza di servizi convocando tutte le amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare (articolo 232, comma 5).

La **relazione tecnica** afferma che le norme in esame hanno natura ordinamentale, in quanto prorogano il regime di semplificazione procedurale già previsto e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, anche alla luce delle diverse proroghe intervenute, andrebbe chiarito se siano configurabili effetti sui saldi dovuti all' accelerazione dei pagamenti relativi agli stati di avanzamento dei lavori e alle ulteriori semplificazioni procedurali previste.

- **Proroga di misure per l'emergenza epidemiologica in ambito penitenziario**

NN. 20, 21 e 22

Viene prorogata dal 31 luglio al 31 dicembre 2021 l'efficacia dell'art. 28, comma 2, dell'art. 29, comma 1, e dell'art. 30, comma 1, del DL n. 137/2020 che, rispettivamente, fissano il termine entro il quale:

- possono essere accordate licenze premio di durata superiore al vigente limite complessivo di quarantacinque giorni l'anno⁸ al condannato ammesso al regime di semilibertà (N. 20);
- possono essere concessi permessi premio - anche in deroga ai limiti temporali fissati dall'art. 30-ter, della legge n. 354/1975 (Ordinamento penitenziario – O.P.) – a specifiche categorie di condannati⁹ (N. 21);
- la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena, sia eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza¹⁰ (N. 22).

Si evidenzia che le suddette disposizioni sono state da ultimo prorogate al 31 luglio 2021 dall'art. 11-*quaterdecies*, comma 1, del DL n. 52/2021. Alle summenzionate disposizioni e alla recente proroga, oggetto di ulteriore estensione temporale da parte della norma in esame, non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** con riferimento alle proroghe di cui al n. 20 e al n. 21 riferisce che le disposizioni, limitando il rientro in istituto dei detenuti sottoposti al regime di semilibertà e di quelli che usufruiscono di permessi premio, sono misure strategiche di contenimento dei contagi ed al contempo strumenti di deflazionamento della popolazione carceraria, e pertanto sono prive di effetti negativi per la finanza pubblica. In merito alla proroga di cui al n. 22 la relazione tecnica riferisce che la disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che le procedure connesse all'adozione dei provvedimenti di detenzione domiciliare, essendo di natura

⁸ Stabilito dal primo comma dell'art. 52 della legge n. 354/1975.

⁹ Trattasi di condannati cui siano già stati concessi i permessi premio di cui all'art. 30-ter della legge n. 354/1975 o che siano stati assegnati al lavoro all'esterno, ai sensi dell'art. 21, della medesima legge, o siano stati ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno, ai sensi dell'art. 18, del D.lgs. n. 121/2018.

¹⁰ Con l'esclusione di talune categorie di reati o di condannati individuati dall'art. 30, comma 1, del DL n. 137/2020.

istituzionale, potranno essere espletate avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo viene, altresì, evidenziato che la detenzione domiciliare è una misura già regolata dall'articolo 47-ter, della legge n. 354/1975, che non comporta - anche per queste limitate ulteriori casistiche adottate per tempi assai limitati - costi a carico dell'amministrazione penitenziaria, in quanto la possibilità di eseguire la misura non solo presso dimore private, ma eventualmente anche in strutture pubbliche o private di cura, assistenza ed accoglienza, avviene sempre nei limiti dell'effettiva disponibilità delle suddette strutture, rientrando soprattutto fra le attività svolte dal c.d. terzo settore e dagli enti locali nell'ambito delle risorse iscritte nei rispettivi bilanci e disciplinate sulla base di convenzioni, intese e protocolli già operativi e ampiamente consolidati, con l'amministrazione penitenziaria.

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento alla proroga della disposizione in materia di esecuzione domiciliare della pena detentiva (n. 22), considerato che in base al comma 3 dell'art. 30 del DL n. 137/2020 è prevista, in tali circostanze, l'applicazione della procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (c.d. braccialetti elettronici) resi disponibili per i singoli istituti penitenziari, andrebbero forniti ulteriori dati ed elementi di valutazione volti ad escludere effetti onerosi derivanti dalla proroga in esame e, quindi, a confermare che il fabbisogno atteso di dispositivi elettronici di controllo in virtù della proroga possa essere soddisfatto nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In particolare, andrebbero forniti dati ed elementi informativi aggiornati in merito al numero dei dispositivi elettronici effettivamente disponibili rispetto alla popolazione detenuta potenzialmente beneficiaria della disposizione.

Si osserva, inoltre, che la relazione tecnica, in merito alle modalità di esecuzione domiciliare della pena detentiva, riferisce che questa, quando viene eseguita presso strutture di cura, assistenza ed accoglienza, è comunque disposta nei limiti dell'effettiva disponibilità di tali strutture, il ricorso alle quali è disciplinato su base convenzionale con l'amministrazione penitenziaria. Sul punto, appare opportuno acquisire ulteriori elementi di valutazione volti a confermare, con riguardo alle finalità della norma in esame, l'effettiva disponibilità di posti presso le citate strutture nonché la sostenibilità finanziaria della suddetta disciplina

convenzionale nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili di pertinenza dell'amministrazione penitenziaria.

Con riguardo alla proroga delle misure concernenti le licenze premio (n. 20) e i permessi premio (n. 21), si prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica circa la loro neutralità finanziaria e in merito ai possibili effetti virtuosi derivanti dalle stesse quali strumenti di contrasto del fenomeno del sovraffollamento carcerario. Non si formulano quindi osservazioni nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – che le correlate attività di vigilanza e controllo possano essere attuate nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a normativa vigente in capo alle competenti amministrazioni.

- **Modalità di svolgimento dei concorsi pubblici**

N. 23

La proroga si riferisce alla possibilità, prevista dall'art. 10, comma 2, del DL n. 44/2021, per le pubbliche amministrazioni, di prevedere, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente, in ragione del numero di partecipanti a pubblici concorsi, l'utilizzo di sedi decentrate e il ricorso a modalità di svolgimento non contestuali con l'utilizzo di tecnologia digitale¹¹.

La proroga si riferisce, altresì, a quanto previsto al comma 3 del medesimo art. 10 del DL n. 44/2021 che, tra l'altro, prevede che, per le procedure concorsuali con bandi pubblicati alla data del 1° aprile 2021¹², qualora non sia stata svolta alcuna attività, le pubbliche amministrazioni possano ricorrere, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente, all'utilizzo di strumenti informatici e digitali e allo svolgimento delle prove presso sedi decentrate e in modo non contestuale.

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione possiede natura ordinamentale e non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attuandosi nei limiti di risorse finanziarie, organizzative e umane disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni nel presupposto che, come previsto dalle norme e confermato dalla relazione tecnica, alla proroga delle suddette

¹¹ In ogni caso fino al permanere dello stato di emergenza in atto.

¹² Data di entrata in vigore del DL n. 44/2021.

disposizioni le amministrazioni interessate possano, comunque, effettivamente provvedere nei limiti delle pertinenti risorse già disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 7

Misure urgenti in materia di processo civile e penale

La norma stabilisce, in sintesi, che continuino ad applicarsi, fino al 31 dicembre 2021, una pluralità di disposizioni riguardanti il processo civile e penale che prevedono, fra l'altro, il deposito telematico degli atti, dei documenti e delle note, la possibilità di svolgere da remoto le udienze ed altre fasi del processo (comma 1).

Le norme la cui applicazione è oggetto di proroga sono:

- l'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 10, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
- l'articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-*bis*, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-*bis*, 10, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137;
- articolo 23-*bis*, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137;
- articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137.

Si rammenta che le relazioni tecniche riferite alle norme testé elencate non riconducevano effetti finanziari alle stesse.

È prevista, inoltre, una disciplina transitoria volta ad escludere l'applicazione di alcune disposizioni emanate in conseguenza dell'emergenza COVID ai procedimenti civili e penali per i quali l'udienza di trattazione sia stata già fissata tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 (comma 2).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stante la natura ordinamentale e procedimentale dei relativi adempimenti già attuati nel corso del periodo emergenziale attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare utile una conferma, che l'utilizzo di strumenti informatici e modalità telematiche per l'espletamento degli adempimenti in questione sia realizzabile nell'ambito delle risorse già disponibili a normativa vigente.

ARTICOLO 9

Proroga delle misure emergenziali in materia di disabilità

Normativa previgente. L'articolo 26, comma 2-*bis*, del DL 18/2020 ha previsto che, a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 30 giugno 2021, i lavoratori fragili svolgano di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Si ricorda che, da ultimo, il termine di cui al comma 2-*bis* era stato prorogato al 30 giugno 2021 dall'articolo 15, comma 1, lettera *b*), del DL 41/2021 e per tale proroga – relativamente al personale scolastico da sostituire – era stata stimata una maggior spesa corrente di 103,1 milioni per il 2021.

Le norme prorogano l'applicazione dell'articolo 26, comma 2-*bis*, relativo alla previsione delle modalità di lavoro agile per i lavoratori fragili, dal 30 giugno al 31 ottobre 2021. Per il periodo dal 1° luglio 2021 al 23 luglio 2021 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame) si applica la disciplina di cui al suddetto articolo 26, comma 2-*bis*, del DL 18/2020 (commi 1 e 2).

Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 483, della L. 178/2020, relativa alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-*bis*, del DL 18/2020, è incrementato di 16,95 milioni di euro (da 157 a 173,95 milioni di euro) per il 2021. Ai relativi oneri si provvede:

- a) per 8,475 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili;
- b) per 8,475 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente relativo al MEF.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	SFN				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti												
Proroga al 31/10/2021 sostituzione personale istituzioni scolastiche in modalità lavoro agile	16,95				16,95				16,95			
Maggiori entrate tributarie e contributive												
Proroga al 31/10/2021 sostituzione personale istituzioni scolastiche in modalità lavoro agile – Effetti riflessi					8,22				8,22			
Minori spese correnti												
Riduzione Fondo esigenze indifferibili	8,48				8,48				8,48			
Riduzione Tabella A MEF	8,48				8,48				8,48			

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni in esame prevedono la proroga fino al 31 ottobre 2021 dell'articolo 26, comma 2-bis, del DL 18/2020, termine entro il quale i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile. Tale proroga ha effetti finanziari nel settore pubblico connessi alla necessità di sostituire il personale scolastico per le assenze dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021.

La RT stima che i soggetti interessati possano essere circa 7.500 e la sostituzione sia necessaria per 20 giorni, tenuto conto del periodo di ferie estivo, con un costo giornaliero di 113 euro comprensivo dei contributi dovuti. Pertanto, gli oneri che ne derivano per la finanza pubblica ammontano a 16,950 per l'anno 2021.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la quantificazione degli oneri risulta coerente con i parametri forniti dalla RT: quest'ultima tuttavia non riporta le metodologie utilizzate per la loro determinazione. In particolare, andrebbero acquisiti ulteriori chiarimenti

circa il parametro relativo al numero di giorni di sostituzione (venti) utilizzato ai fini della quantificazione, atteso che la proroga include la ripresa delle attività scolastiche già a partire dal mese di settembre e fino al termine del successivo mese di ottobre.

La quantificazione relativa alla norma in esame non appare inoltre comparabile con quella prevista dalla norma originaria (comma 2-*bis* all'articolo 26 del DL 18/2020, introdotto dall'articolo 26, comma 1-*bis* del DL 104/2020), la cui RT stimava, per circa 40 giorni lavorativi, un onere di 48 milioni per il 2020.

Successivamente, l'articolo 15, comma 1, lettera b), del DL 41/2021 ha prorogato la norma dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, con oneri valutati in 103,1 milioni di euro, senza indicare il numero presumibile di giorni di sostituzione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 4 dell'articolo 9 provvede agli oneri derivanti dalla proroga al 31 ottobre 2021 della sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dell'equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria, pari a 16,95 milioni di euro per il 2021, mediante le seguenti modalità:

- quanto a 8,475 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 [comma 4, lettera *a*]);

- quanto a 8,475 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2021-2023, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze [comma 4, lettera *b*]).

Quanto alla prima modalità di copertura, si rinvia a quanto già illustrato in merito all'articolo 5, comma 4, lettera *a*).

In merito alla seconda modalità di copertura, non si hanno osservazioni da formulare, in quanto il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

ARTICOLO 10

Misure urgenti in materia di impiego delle guardie giurate in servizi antipirateria

La norma proroga dal 30 giugno 2021 al 31 marzo 2022 il termine - previsto dall'articolo 5, comma 5, del DL n. 107/2011 - entro il quale è consentito, per la difesa da atti di pirateria,

l'impiego a bordo di navi battenti bandiera italiana di guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i corsi teorico-pratici di cui all'art. 6 del DM n. 154/2009 (comma 1).

Resta ferma la condizione già prevista dal testo previgente della summenzionata disposizione che le guardie giurate abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali con incarichi operativi.

Si rammenta che il temine in questione è stato oggetto di precedenti numerose proroghe - da ultimo ai sensi dell'art. 38, comma 1, del DL n. 104/2020- e che le relazioni tecniche riferite all'art. 5, comma 5, del DL n. 107/2011 e alle relative norme di proroga non hanno ascritto effetti finanziari alle stesse.

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** riferisce che la disposizione, di carattere meramente ordinamentale, non comporta oneri per il bilancio dello Stato.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato il carattere ordinamentale della disposizione e tenuto conto che alla norma oggetto di proroga, nonché alle disposizioni che ne hanno già precedentemente differito l'applicazione, non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

ARTICOLO 11

Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse

Normativa vigente. L'articolo 2 del DL 73/2021 (cosiddetto Sostegni-*bis*) ha istituito un fondo, denominato "Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse", con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di favorire la continuità delle attività economiche per le quali sia stata disposta, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del suddetto DL 73/2021, la chiusura per un periodo complessivo di almeno quattro mesi.

Le norme prevedono che una quota, pari a 20 milioni di euro del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, di cui al suddetto articolo 2 del DL 73/2021, sia destinata in via prioritaria alle attività che alla data del 23 luglio 2021 (entrata del vigore del presente decreto) risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del DL 19/2020.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni in esame non comportano oneri per il bilancio dello Stato in quanto si limitano a stabilire un criterio di priorità nell'assegnazione di risorse già stanziare.

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che le disposizioni in esame si limitano a prevedere un criterio di priorità nell'assegnazione di risorse già previste a legislazione vigente, come precisato dalla RT.

ARTICOLO 12

Disposizioni transitorie e finali

La norma, tra l'altro, prevede¹³ che la struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri assicuri il servizio di assistenza tecnica, mediante risposta telefonica o di posta elettronica, per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19¹⁴. A tal fine è autorizzata, per il 2021, la spesa di 1 milione di euro (comma 3). Alla copertura dei relativi oneri, pari a 1 milione di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo esigenze indifferibili di cui di cui all'art. 1, comma 200, della legge n. 190/2014 (comma 4).

Il **comma 1** dell'articolo in esame mantiene fermo, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto-legge, quanto previsto dal DL n. 19/2020 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), dal DL n. 33/2020 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19) e dal DL n. 52/2021 (Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19).

In proposito si rammenta che i due decreti legge del 2020 erano considerati privi di effetti sui saldi di finanza pubblica ed assistiti da una generale clausola di invarianza finanziaria.

Il DL n. 52/2021 è privo di effetti sui saldi di finanza pubblica salvo per un articolo (11-*decies*) che opera nel quadro di un limite di spesa e i cui effetti erano operanti, già a legislazione previgente, per l'intero anno 2021. Il DL non è corredato di una generale clausola di invarianza, ma molti articoli sono corredati di clausole di carattere specifico e, comunque, la relazione tecnica non ascrive effetti ad alcuna delle sue misure eccetto, come detto, l'articolo 11-*decies*.

Il **comma 2** dell'articolo in esame stabilisce, altresì, che si applicano, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, le misure di cui al DPCM 2 marzo 2021, recante ulteriori disposizioni attuative del DL n. 19/2020, fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto-legge.

¹³ Inserendo il comma 621-*bis* all'articolo 1 della legge n. 190/2014.

¹⁴ Di cui all'art. 9, del DL n. 52/2021.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti												
Servizio di assistenza tecnica per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19 da parte della competente struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della PCM (comma 3)	1,00				1,00				1,00			
Minori spese correnti												
Riduzione Fondo esigenze indifferibili (comma 4)	1,00				1,00				1,00			

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto dei commi 3 e 4 e con riferimento ai commi 1 e 2 che questi hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, con riguardo all'onere recato dai commi 3 e 4 (1 milione di euro per il 2021), pur considerato che lo stesso costituisce un limite di spesa, si rileva l'opportunità di acquisire ulteriori elementi di valutazione al fine poter verificare la congruità della suddetta spesa autorizzata rispetto alle finalità della norma.

Si rammenta che la spesa viene autorizzata al fine di assicurare, da parte della preposta struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, il servizio di assistenza tecnica, mediante risposta telefonica o di posta elettronica, per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19.

Non si formulano, infine, osservazioni in merito ai commi 1 e 2, considerato il loro carattere ordinamentale e tenuto conto che essi prorogano l'efficacia di decreti cui non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica (eccetto per l'articolo 11-*decies* del DL 52/2021, il quale però opera nel quadro di un limite di spesa e, per espressa disposizione testuale, limitatamente al 2021).

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 4 dell'articolo 12 provvede agli oneri derivanti dal servizio di assistenza tecnica per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19, pari a 1 milione di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, si rinvia a quanto già illustrato in merito all'articolo 5, comma 4, lettera *a*).